

Allegato A alla delibera n. 212/2022 del 16 novembre 2022

**Indicazioni e prescrizioni relative al Prospetto informativo della rete 2024
presentato da Ferrovie Emilia - Romagna S.r.l., nonché al Prospetto informativo
della rete 2023 (edizione Settembre 2022)**

Indice

Premessa	3
1. Informazioni Generali – Capitolo 1 del PIR	4
1.1 Valutazioni dell’Autorità	4
1.2 Indicazioni.....	4
1.3 Prescrizioni.....	4
2. Condizioni di accesso all’infrastruttura – Capitolo 2 del PIR.....	5
2.1 Valutazioni dell’Autorità	5
2.2 Indicazioni.....	5
2.3 Prescrizioni.....	5
3. Caratteristiche dell’infrastruttura – Capitolo 3 del PIR.....	6
3.1 Valutazioni dell’Autorità	6
3.2 Indicazioni.....	6
3.3 Prescrizioni.....	6
4. Allocazione della capacità – Capitolo 4 del PIR	6
4.1 Valutazioni dell’Autorità	6
4.2 Indicazioni.....	6
4.3 Prescrizioni.....	6
5. Servizi – Capitolo 5 del PIR.....	6
5.1 Valutazioni dell’Autorità	6
5.2 Indicazioni.....	7
5.3 Prescrizioni.....	7
6. Tariffe – Capitolo 6 del PIR.....	7
6.1 Valutazioni dell’Autorità	7
6.2 Indicazioni.....	7
6.3 Prescrizioni.....	8
7. Allegati al PIR	8
7.1 Valutazioni dell’Autorità	8
7.2 Indicazioni.....	9
7.3 Prescrizioni.....	9

Premessa

Con nota del 29 settembre 2022, trasmessa all'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità) ed acquisita agli atti al prot. 20311/2022, la Società Ferrovie Emilia-Romagna S.r.l. (di seguito: FER), ha comunicato di aver pubblicato la bozza finale del Prospetto Informativo della Rete 2024 (di seguito: PIR 2024) ed i relativi allegati (acquisiti agli atti dell'Autorità al prot. 20335/2022 del 30 settembre 2022), comunicando che nessuna osservazione è pervenuta dai soggetti interessati entro il termine della fase di consultazione effettuata sulla prima bozza del documento.

Con il presente documento, l'Autorità formula le proprie indicazioni e prescrizioni, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del d.lgs. 15 luglio 2015 n. 112 e dell'art. 37 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, rispetto ai capitoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 ed agli allegati di detta bozza finale del PIR 2024.

Per ciascuno di tali capitoli si riportano, nell'ordine, per ogni tematica presa in esame:

- 1. le pertinenti valutazioni dell'Autorità in esito all'analisi della bozza di PIR 2024;**
- 2. le conseguenti indicazioni e prescrizioni al Gestore dell'infrastruttura (di seguito: GI).**

Le indicazioni e prescrizioni riportate in carattere blu sono riferite anche al PIR 2023.

Si precisa che il documento finale dovrà essere denominato "**PIR 2024 (Edizione dicembre 2022)**" e pubblicato entro il 10 dicembre 2022, termine dell'entrata in vigore dell'orario di servizio 2022-2023.

Principali abbreviazioni utilizzate nel documento:

Autorità:	Autorità di regolazione dei trasporti;
ANSFISA:	Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali (già ANSF);
GI:	Gestore dell'Infrastruttura della rete ferroviaria;
IF:	Impresa Ferroviaria;
IFN:	Infrastruttura ferroviaria nazionale;
PIR:	Prospetto informativo della rete;
PMR:	Persone con disabilità e mobilità ridotta;
PMdA:	Pacchetto Minimo d'Accesso (art. 13 d.lgs. 112/2015);
RFI:	Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.

1. Informazioni Generali – Capitolo 1 del PIR

1.1 Valutazioni dell'Autorità

Con riferimento ai richiami delle fonti normative, si ritiene opportuno integrare il paragrafo 1.3 “*Quadro giuridico*”, procedendo ad introdurre il riferimento al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti (già Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili) del 28.03.2022, n. 75, recante: “*Individuazione del livello minimo di copertura assicurativa per responsabilità civile in caso di incidenti, in particolare per quanto riguarda i passeggeri, il bagaglio, le merci trasportate, la posta e i terzi*”.

Si ritiene, altresì, opportuno inserire, sempre nel paragrafo 1.3, il richiamo alla delibera dell'Autorità n. 141/2022, dell'8 settembre 2022, recante: “*Adeguamenti tariffari relativi all'orario di servizio 2022-2023 per l'accesso alle infrastrutture delle reti ferroviarie regionali interconnesse ed ai servizi a queste correlati*”, nonché il richiamo alla delibera dell'Autorità n. 28/2021 del 25 febbraio 2021, recante: “*Conclusione del procedimento avviato con delibera n. 147/2020. Approvazione di Misure concernenti il contenuto minimo degli specifici diritti che gli utenti dei servizi di trasporto ferroviario e con autobus possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi e delle relative infrastrutture con riguardo al trattamento dei reclami*”.

Infine, si ritiene necessario eliminare nel citato paragrafo 1.3, e in tutto il testo, laddove è richiamato, il riferimento al regolamento (CE) 1371/2007, in quanto non più in vigore dal 7 giugno 2023, sostituendolo con il riferimento alle disposizioni dettate dal regolamento (UE) 2021/782.

1.2 Indicazioni

- 1.2.1 Si dà indicazione al Gestore di integrare il paragrafo 1.3, “*Quadro giuridico*”, introducendo il riferimento al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 28.03.2022, n. 75, recante: “*Individuazione del livello minimo di copertura assicurativa per responsabilità civile in caso di incidenti, in particolare per quanto riguarda i passeggeri, il bagaglio, le merci trasportate, la posta e i terzi*”.
- 1.2.2 Si dà indicazione al Gestore di integrare il paragrafo 1.3, “*Quadro giuridico*”, introducendo il riferimento alla delibera dell'Autorità n. 141/2022, dell'8 settembre 2022, recante: “*Adeguamenti tariffari relativi all'orario di servizio 2022-2023 per l'accesso alle infrastrutture delle reti ferroviarie regionali interconnesse ed ai servizi a queste correlati*”.
- 1.2.3 Si dà indicazione al Gestore di integrare il paragrafo 1.3, “*Quadro giuridico*”, introducendo il riferimento alla delibera dell'Autorità n. 28/2021, del 25 febbraio 2021, recante: “*Conclusione del procedimento avviato con delibera n. 147/2020. Approvazione di Misure concernenti il contenuto minimo degli specifici diritti che gli utenti dei servizi di trasporto ferroviario e con autobus possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi e delle relative infrastrutture con riguardo al trattamento dei reclami*”.

1.3 Prescrizioni

- 1.3.1 Si prescrive al Gestore di eliminare nel paragrafo 1.3, “*Quadro giuridico*”, il riferimento al regolamento (CE) 1371/2007 e di sostituirlo in tutto il testo, laddove è richiamato, con il riferimento alle rispettive disposizioni introdotte dal regolamento (UE) 2021/782.

2. Condizioni di accesso all'infrastruttura – Capitolo 2 del PIR

2.1 Valutazioni dell'Autorità

Per quanto attiene agli obblighi dell'IF riferiti alla stipula della polizza assicurativa di responsabilità civile per danni procurati a terzi, si ritiene necessario che al paragrafo 2.2.2.5, "Assicurazioni", il GI adegui i massimali previsti per sinistro e per anno a quelli definiti dal citato decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 28.03.2022, n. 75, recante: *"Individuazione del livello minimo di copertura assicurativa per responsabilità civile in caso di incidenti, in particolare per quanto riguarda i passeggeri, il bagaglio, le merci trasportate, la posta e i terzi"*.

Con riferimento al paragrafo 2.3.1 "*Obblighi comuni*", la Misura 5.2 della delibera dell'Autorità n. 28/2021 prevede l'obbligo del gestore del servizio o di stazione, nel caso in cui il reclamo venga respinto dallo stesso in quanto afferente a profili di competenza di altri soggetti, di trasmettere tale reclamo, informandone contestualmente l'utente, al soggetto competente. Si ritiene, pertanto, necessario che il GI introduca in apposito paragrafo del PIR una specifica procedura per la trasmissione dei reclami respinti per profili di competenza che rispetti le modalità e tempistiche di cui alle pertinenti Misure della citata delibera n. 28/2021.

Con riferimento al verificarsi di anomalie nel servizio ferroviario, che prevedano dei fermi del materiale rotabile con l'esigenza di trasbordo in linea o in stazione dei passeggeri, si rileva la necessità che il paragrafo 2.3.3, "*Obblighi di IF*", sia integrato dall'introduzione dell'obbligo di segnalazione della presenza di passeggeri PMR sui treni interessati; ciò al fine di garantire adeguata assistenza a tale particolare categoria di viaggiatori.

Si ritiene, infine, necessario, in analogia a quanto fatto dal GI dell'IFN ed al fine di omogenizzare l'informazione resa agli utenti, che il paragrafo 2.4.2, "*Informazioni date dalle IF prima e durante la circolazione*", sia integrato con l'introduzione dell'obbligo di fornire le informazioni relative ai servizi sostitutivi con autobus o di riprotezione su altro treno.

2.2 Indicazioni

Non è prevista alcuna indicazione.

2.3 Prescrizioni

- 2.3.1 Si prescrive al Gestore di adeguare, al paragrafo 2.2.2.5, "Assicurazioni", i massimali di copertura della polizza assicurativa da stipulare da parte dell'IF a quelli previsti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili del 28.03.2022, n. 75, recante *"Individuazione del livello minimo di copertura assicurativa per responsabilità civile in caso di incidenti, in particolare per quanto riguarda i passeggeri, il bagaglio, le merci trasportate, la posta e i terzi"*.
- 2.3.2 Si prescrive al Gestore di introdurre nel paragrafo 2.3.1, "*Obblighi comuni*", una specifica procedura per la trasmissione dei reclami respinti per profili di competenza che rispetti le modalità e tempistiche definite dalle pertinenti Misure di cui alla delibera dell'Autorità n. 28/2021.
- 2.3.3 Si prescrive al Gestore di inserire nel paragrafo 2.3.3, "*Obblighi di IF*", un punto elenco che evidenzi, in caso di anomalie nel servizio ferroviario che prevedano dei fermi del materiale rotabile con

- l'esigenza di trasbordo in linea o in stazione dei passeggeri, l'obbligo dell'IF di comunicare al GI la presenza e il numero delle PMR specificandone il tipo di assistenza che si ritiene necessaria.
- 2.3.4** Si prescrive al Gestore di integrare l'elenco dei *bullets* del paragrafo 2.3.3, “*Obblighi di IF*”, con il seguente punto: “*fornire le informazioni sull'offerta dei servizi sostitutivi con autobus o di riprotezione su altro treno*”.

3. Caratteristiche dell'infrastruttura – Capitolo 3 del PIR

3.1 Valutazioni dell'Autorità

L'Autorità valuta il contenuto del capitolo adeguato.

3.2 Indicazioni

Non è prevista alcuna indicazione.

3.3 Prescrizioni

Non è prevista alcuna prescrizione.

4. Allocazione della capacità – Capitolo 4 del PIR

4.1 Valutazioni dell'Autorità

L'Autorità valuta il contenuto del capitolo adeguato.

4.2 Indicazioni

Non è prevista alcuna indicazione.

4.3 Prescrizioni

Non è prevista alcuna prescrizione.

5. Servizi – Capitolo 5 del PIR

5.1 Valutazioni dell'Autorità

Si ritiene necessario, in analogia a quanto fatto dal GI dell'IFN ed al fine di omogenizzare l'informazione resa agli utenti, che il paragrafo 5.1.5, “*Descrizione servizi del pacchetto minimo di accesso*”, sezione “*Informazioni*

al pubblico", venga integrata specificando che tra le informazioni fornite vi sono quelle relative ai servizi sostitutivi con autobus o di riprotezione su altro treno.

5.2 Indicazioni

Non è prevista alcuna indicazione.

5.3 Prescrizioni

- 5.3.1 Si prescrive al Gestore di integrare le informazioni di cui al paragrafo 5.1.5, "Descrizione servizi del pacchetto minimo di accesso", sezione "Informazioni al pubblico", con quanto di seguito indicato: "Per i servizi sostitutivi con autobus in orario o riprogrammati in corso d'orario, ovvero per i servizi di riprotezione in Gestione Operativa, l'informazione è erogata sulla base dei dati resi disponibili dalla IF e di sua stretta pertinenza attraverso le modalità definite dal GI".

6. Tariffe – Capitolo 6 del PIR

6.1 Valutazioni dell'Autorità

Con riferimento al paragrafo 6.1, "Pacchetto minimo di accesso", si ritiene necessario eliminare i periodi: "I valori della tariffa media unitaria per l'anno 2022, sono stati calcolati secondo la delibera ART 96/2015, ed approvati con delibera ART 136/2021", "A partire dal 16 giugno 2019 i canoni vengono successivamente aumentati dell'1% come previsto dal Decreto Legislativo n. 50 del 14 maggio 2019 per finanziare il funzionamento dell'ANSFISA" e "I valori della tariffa media unitaria per l'anno 2023, per tipologia di servizio e di trazione, saranno definiti, nel corso del 2022, a seguito di formulazione di nuova proposta tariffaria elaborata in modo conforme al quadro regolatorio vigente", in quanto riferiti ad orari precedenti ed in considerazione del fatto che con delibera n. 141/2022 sono stati dettati i criteri per la determinazione dei canoni e tariffe da applicare per l'orario di servizio 2022-2023, come riportati nell'edizione straordinaria del PIR 2023 di settembre 2022.

Nelle more della definizione del previsto procedimento avente ad oggetto la revisione dei principi e criteri per la determinazione dei canoni e tariffe (attualmente recati dalla delibera n. 96/2015), che individuerà nuovi specifici criteri a cui i Gestori delle infrastrutture ferroviarie regionali dovranno fare riferimento per la formulazione di una proposta tariffaria, che possa anche coprire un periodo regolatorio pluriennale, per l'orario 2023-2024, a cui il PIR si riferisce, si prevede, come già fatto per l'adeguamento dei valori tariffari relativi all'orario di servizio 2022-2023, di provvedere ad un congelamento delle tariffe riferite al suddetto orario, salvo una loro rideterminazione che tenga conto dei meri aspetti inflattivi.

A tal fine il GI adeguerà i valori dei canoni di accesso all'infrastruttura e le tariffe per l'utilizzo dei servizi ad essa connessi, offerti dal GI medesimo, già determinati per l'orario 2022-2023, applicando il tasso di inflazione programmato per l'anno 2024, come risultante dai documenti di programmazione economico e finanziaria approvati e pubblicati dal Governo nazionale alla data del 31 maggio 2021; a tal fine, il GI applica, come tasso di inflazione programmato per il 2024, il valore dell'1,4%, come risultante a pagina 62 (IPCA) del DEF del 15 aprile 2021.

6.2 Indicazioni

Non è prevista alcuna indicazione.

6.3 Prescrizioni

- 6.3.1 Si prescrive al Gestore di eliminare dal paragrafo 6.1, “*Pacchetto minimo d’accesso*”, i periodi: “*I valori della tariffa media unitaria per l’anno 2022, sono stati calcolati secondo la delibera ART 96/2015, ed approvati con delibera ART 136/2021*”, “*A partire dal 16 giugno 2019 i canoni vengono successivamente aumentati dell’1% come previsto dal Decreto Legislativo n. 50 del 14 maggio 2019 per finanziare il funzionamento dell’ANSFISA*” e “*I valori della tariffa media unitaria per l’anno 2023, per tipologia di servizio e di trazione, saranno definiti, nel corso del 2022, a seguito di formulazione di nuova proposta tariffaria elaborata in modo conforme al quadro regolatorio vigente*”.
- 6.3.2 Si prescrive al Gestore di aggiornare i valori dei canoni di accesso all’infrastruttura (compreso quello per il segmento “*Open Access - Basic*”) e delle tariffe per l’accesso ai servizi ad essa connessi e forniti dal Gestore medesimo, previsti per l’orario di servizio 2022-2023, come esposti nell’edizione straordinaria di settembre 2022 del PIR 2023, incrementandoli applicando il tasso di inflazione programmata per l’anno 2024 come definito nel Documento di Economia e Finanza 2021, del 15 aprile 2021, e pari all’ 1,4% (IPCA).

7. Allegati al PIR

7.1 Valutazioni dell’Autorità

Per quanto riguarda l’allegato 5, “Accesso PRM”, a parte la messa in sincrono con l’indice del PIR (ove si riporta che l’Allegato 5 ha il titolo: “*Capacità delle linee e grado di impegno*”), si rende necessario armonizzarne il contenuto con le disposizioni di cui al regolamento (UE) 2021/782, con specifico riferimento a quanto disposto dall’art. 24 “*Condizioni alle quali è fornita l’assistenza*”, fatte salve le eventuali disposizioni nazionali attuative, per cui si applicherà un termine per la richiesta di assistenza per PMR di 24h prima del viaggio, invece dell’attuale termine di 48h previsto dal regolamento (CE) 1371/2007.

Sempre con riferimento all’allegato 5, si rileva come l’informazione rappresentata sia, in alcuni casi, non di facile interpretazione. In particolare, per la tratta “*Suzzara - Ferrara*” la relativa tabella riporta una riga con scritto “*AS immediato con presenza costante di personale di servizio in tempo reale su tutta la stazione*” rispetto alla quale permane l’ambiguità interpretativa sulla stazione a cui sia riferita la specifica, non essendo chiaro se la stessa si riferisca alla stazione/fermata di Sermide o alle stazioni descritte nel seguito della tabella; analoga formulazione è utilizzata per la tratta “*Reggio E. - Guastalla*”, con riferimento alla stazione di Reggio S. Lazzaro.

Inoltre, rispetto all’analogo prospetto allegato al PIR 2023, le tabelle sembrerebbero riportare, per ogni linea, solamente le informazioni sulle stazioni/fermate intermedie, mentre sembrerebbero eliminate le informazioni sulle stazioni di origine e destino della linea, che andrebbero quindi ripristinate.

Inoltre, dal confronto delle informazioni contenute nell’allegato 5 dei PIR 2022, 2023 e 2024, si rileva come per la località Budrio (afferente alla linea Bologna - Portomaggiore) e Ferrara Città del Ragazzo (afferente alla linea Ferrara – Codigoro), già dal PIR 2022 era indicata la presenza di un montascale non funzionante, indicazione mantenuta nel PIR 2023 e riproposta ancora nel PIR 2024. La portata di tale indicazione assume evidentemente peso differente in considerazione del diverso significato che l’indicazione “*non funzionante*” assume, e che agli Uffici dell’Autorità non è chiara. Infatti, laddove l’impianto di cui trattasi sia stato dismesso (e quindi non sia più utilizzabile) parrebbe superflua nella tabella la citata informazione relativa allo stesso come “*non funzionante*”, in quanto l’impianto non sarebbe più da considerarsi in esercizio.

Infine, nella colonna “*STI di riferimento*” non è chiara quale sia la differenza tra le località che presentano celle vuote e località che presentano la dicitura “*nessuna*”.

Con riferimento all’allegato 8, “*Impianti di servizio e operatori di servizio*”, a parte la messa in sincrono con l’indice del PIR [ove si riporta che l’Allegato 8 ha il titolo: “*Convenzioni con Rete Ferroviaria Italiana (in via di definizione)*”], si ritiene necessario che per gli impianti in cui il GI opera come gestore di impianto, comprese le stazioni, il “*Modello standard RNE per la descrizione dell’impianto di servizio*” riporti i dati e le informazioni relative ai servizi forniti in ciascun impianto, nonché le condizioni di operatività e di accesso.

Si evidenzia, infine, che ove vi siano impianti non gestiti direttamente da FER, per ciascuno di questi il GI dovrà riportare l’indicazione del soggetto che opera come gestore di impianto e l’eventuale indirizzo della pagina web istituzionale di detto soggetto, nella quale quest’ultimo dovrà a sua volta illustrare i servizi forniti, nonché le condizioni di operatività e di accesso sia all’impianto che ai predetti servizi.

7.2 Indicazioni

7.2.1 In merito alle tabelle di cui all’Allegato 5 “Accesso PRM” si dà indicazione al Gestore:

- di inserire per ogni linea anche le informazioni in merito alle stazioni di origine e destinazione della linea, in quanto queste non paiono essere sempre incluse nell’elenco;
- nelle due righe dove compare la dicitura “*AS immediato con presenza costante di personale di servizio in tempo reale su tutta la stazione*” (si vedano le tabelle della linea Suzzara -Ferrara e Reggio E. - Guastalla), di meglio rappresentare a quale stazione è fatto riferimento;
- in merito alla colonna “*STI di riferimento*” esplicitare la differenza tra le località per le quali figura la cella vuota e quelle per le quali figura la cella recante la dicitura “*nessuna*”;
- con riferimento agli impianti montascale siti nelle località di Budrio e Ferrara Città del Ragazzo, di specificare se tali impianti sono stati definitivamente dismessi o se sono piuttosto oggetto di ripristino, esplicitando in tal caso la data di rimessa in esercizio.

7.3 Prescrizioni

7.3.1 Si prescrive al GI di specificare nell’Allegato 5, “*Accesso PRM*”, che la richiesta di assistenza per PMR può essere effettuata fino a 24 ore prima del viaggio, come disposto dall’art. 24 del regolamento (UE) 2021/782, anziché con 48 ore di anticipo come previsto dal regolamento (CE) 1371/2007.

7.3.2 Si prescrive al Gestore di riportare nell’allegato 8, “*Impianti di servizio e operatori di servizio*”, le condizioni di operatività e di accesso (comprese quelle economiche) riferite sia agli impianti da questi gestiti, che ai servizi da questi forniti in tali stessi impianti, rispettando il pertinente formato armonizzato del prospetto informativo appositamente definito da RNE.

7.3.3 Si prescrive al Gestore, per gli impianti gestiti da altri soggetti, di riportare l’informazione della denominazione di tali operatori di impianto, nonché gli indirizzi internet delle rispettive pagine web di detti operatori, ove dovranno essere illustrati i servizi forniti, le condizioni di operatività, nonché quelle di accesso agli impianti ed ai suddetti servizi in essi forniti, ivi incluse le necessarie informazioni di carattere economico-commerciale.